# Newsletter

## Ufficio Ambiente e Sicurezza

## n. 1 - 2020

**Verona, 28 gennaio 2020**

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

# SOMMARIO

*I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S*

## NEWS AMBIENTE

**ALBO GESTORI AMBIENTALI – Iscrizione macchine operatrici, chiarimenti.....3**
**ALBO GESTORI AMBIENTALI – Verifiche Responsabile Tecnico, aggiornamento.....3**
**AMBIENTE/RIFIUTI - Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2020.....4**
**RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti, linee guida nazionali SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente).....5**

## NEWS SICUREZZA

**SICUREZZA LAVORO - INAIL/BANDO ISI 2019, Incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....7**
**SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento sul sito Regione Veneto, quesiti di ordine generale.....8**
**SICUREZZA LAVORO - Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro, edizione gennaio 2020.....9**

## NEWS AREA TECNICA

**COSMETICI – Aggiornamento normativa.....9**
**FGAS – Sistema sanzionatorio, D.Lgs. 163/2019.....10**
**IMPIANTI ELETTRICI – Banca dati INAIL per le verifiche, DL 162/2019 Milleproroghe.....11**
**MARCATURA CE - Lavatrici, aggiornamento normativa.....12**
**MARCATURA CE – Apparecchi di refrigerazione, progettazione ecocompatibile.....13**
**MARCATURA CE – Sorgenti luminose, aggiornamento normativa.....13**
**MARCATURA CE - Lavastoviglie, aggiornamento normativa.....14**
**MARCATURA CE – Display elettronici, aggiornamento normativa.....14**
**MARCATURA CE - Apparecchi di refrigerazione, aggiornamento normativa.....15**
**REACH/CLP – Aggiornamento normativa, Reg. Delegato UE 2020/11.....16**
**SICUREZZA PRODOTTI -Prodotti non conformi: nuovo servizio di segnalazione online CCIAA di Verona.....16**

## APPROFONDIMENTI

**SICUREZZA LAVORO - Lavori in quota, interventi di primo soccorso in caso di infortunio, scheda INAIL.....17**

## ALBO GESTORI AMBIENTALI – Iscrizione macchine operatrici, chiarimenti

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-iscrizione-macchine-operatrici-chiarimenti/

Pubblicata la circolare 17 dicembre 2019, n. 11 recante "Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici". Con tale provvedimento il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fornisce chiarimenti sull'iscrizione delle macchine operatrici, anzitutto ricorda che l'art. 58 del Codice della Strada definisce le macchine operatrici come “macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature”.

Dette macchine possono essere iscritte nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato”, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificati con i codici CER 200302 e 200303; nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade (…)” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”. In questo caso, non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

La circolare ricorda che nei provvedimenti d’iscrizione va riportato il numero di targa o, in mancanza, il numero d’identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore della macchina e in disponibilità all’impresa che chiede l'iscrizione.

## ALBO GESTORI AMBIENTALI – Verifiche Responsabile Tecnico, aggiornamento

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-verifiche-responsabile-tecnico-aggiornamento/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali la circolare n. 1 del 7 gennaio 2020 concernente i “Quiz verifiche di idoneità del Responsabile tecnico”.

Con tale provvedimento viene comunicata la cancellazione di alcuni quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico, e l’integrazione di numerosi altri quiz.
L'elenco aggiornato al 18 dicembre è disponibile sul sito dell’Albo all'indirizzo
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx

L'elenco è suddiviso nei seguenti moduli:

- obbligatorio per tutte le categorie;
- specialistico cat. 1/4/5, raccolta/trasporto rifiuti;
- specialistico cat. 8, intermediazione/commercio rifiuti;
- specialistico cat. 9, bonifica siti;
- specialistico cat. 10, bonifica beni contenenti amianto.

**AMBIENTE/RIFIUTI - Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2020**
https://www.apiverona.it/ambienterifiuti-presentazione-del-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-mud-2020/

*Fonte Ministero Ambiente*

Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al DPCM del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all'anno 2019 (detto DPCM contiene il modello e le istruzioni per la presentazione).

Rimangono quindi immutati rispetto al 2019:

- struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
- informazioni da trasmettere
- soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni
- modalità per l'invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it.

Si ricorda che il MUD, istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28.12.2017, quali:
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di **recupero o smaltimento** rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di **informazioni relative alle autorizzazioni.**
2) La **Comunicazione Rifiuti Semplificata** dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.
3) Il **Conai** dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante "Obbligo di relazione sull'utilizzo delle **borse di plastica**".

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi, Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio.

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico. Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell'allegato 4 . Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:

http://www.mise.gov.it http://www.isprambiente.gov.it http://www.unioncamere.gov.it
http://www.infocamere.it http://www.ecocerved.it

**RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti, linee guida nazionali SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente)**
https://www.apiverona.it/rifiuti-classificazione-dei-rifiuti-linee-guida-nazionali-snpa-sistema-nazionale-protezione-dellambiente/

*Fonte https://www.snpambiente.it/*

Sono state pubblicate le delibere approvate nell'ultima riunione del Consiglio SNPA, Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente, del 2019, quella del 27 novembre.

In particolare si evidenzia il seguente provvedimento di notevole rilievo, la delibera n. 61/2019, che approva il manuale "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"

Le Linee Guida, composte da 4 capitoli e 4 appendici, oltre ad analizzare il quadro normativo di riferimento, individuano un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità.

Forniscono una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riportano esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individuano i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).

INDICE

1. Introduzione normativa
1.1 Principali riferimenti normativi e linee guida tecniche
1.2 - Classificazione dei rifiuti pericolosi e procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria
1.2.1 – Criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi
1.2.2 – Procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti .
1.2.3 – Procedura di valutazione delle caratteristiche di pericolo e valori limite
1.2.4 Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti
1.3 Brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti
1.3.1 Regolamento 2006/1907/CE (REACH)
1.3.2 Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita dal d.lgs. n. 105/2015
1.3.3 Direttiva 1999/31/CE, recepita dal d.lgs n. 36/2003
1.3.4 Direttiva 2006/21/CE, rec. dal d.lgs. n. 117/2008
1.3.5 Regolamento 2006/1013/CE
1.3.6 Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POP)
2. Approccio metodologico per la classificazione rifiuti
2.1 Procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto 2.1.1 Fase 1 2.1.2 Fase 2 2.1.3 Fase 3
2.2 Schemi sintetici della procedura di classificazione
3. Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti
3.1 Premessa
3.2 Criteri per l'individuazione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti
3.3 Capitoli dell'elenco europeo dei rifiuti
3.4 Codici dell'elenco europeo dei rifiuti commentati
3.5 Esempi classificazione di alcune tipologie di rifiuti
3.5.1 Rifiuti di imballaggio
3.5.2 Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
3.5.3 Veicoli fuori uso
3.5.4 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
3.5.5 Metalli e leghe metalliche in forma massiva
3.5.6 Rifiuti contenenti amianto
3.5.7 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche
3.5.8 Altri esempi di classificazione
4. - Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo
4.1. HP1 – Esplosivo
4.1.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.1.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.1.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.2. HP2 - Comburente
4.2.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.2.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico

4.2.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.3. HP3 - Infiammabile
4.3.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.3.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.3.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.4. HP4 - Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari
4.4.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.4.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.4.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.5. HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione .
4.5.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.5.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.5.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.6. HP6 - Tossicità acuta
4.6.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.6.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.6.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.7. HP7 - Cancerogeno ...
4.7.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.7.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.7.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo .
4.8. HP8 - Corrosivo .....
4.8.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.8.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.8.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.9. HP9 - Infettivo
4.9.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.9.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.9.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.10. HP10 - Tossico per la riproduzione
4.10.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.10.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.10.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.11. HP11 - Mutageno
4.11.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.11.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.11.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.12. HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta
4.12.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.12.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.12.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.13. HP13 - Sensibilizzante
4.13.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.13.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.13.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.14. HP14 - Ecotossico
4.14.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.14.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.14.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
4.15. HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
4.15.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.15.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
4.16 Valutazione pericolosità di un rifiuto in relazione alla presenza di Inquinanti Organici Persistenti (POPs) ..
4.16.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
4.16.2 Analisi procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico ..
4.16.3 Schema decisionale per la valutazione della pericolosità di un rifiuto per presenza di POPs
Appendici
Appendice 1-Riepilogo caratteristiche pericolo e relativi valori limite per la classificazione dei rifiuti pericolosi
Appendice 2 - Codici di classe, categorie e indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (attinenti alla classificazione dei rifiuti) di cui al regolamento 2008/1272/CE (CLP) .
Appendice 3 - Elenco (indicativo e non esaustivo) delle sostanze, a base di elementi metallici, accompagnate dalla Nota 1, di cui al punto 1.1.3.2 dell'allegato VI al regolamento 2008/1272/CE, riportate nella tabella 3 del medesimo allegato
Appendice 4 - Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE

# NEWS SICUREZZA

**SICUREZZA LAVORO - INAIL/BANDO ISI 2019, Incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inailbando-isi-2019-incentivi-economici-alle-imprese-per-la-realizzazione-di-interventi-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-2/

*Fonte www.inail.it*

Resa disponibile sul sito dell'INAIL l'avviso pubblico ISI 2019 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In attuazione dell'articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Finalità:** incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

**Destinatari dei finanziamenti:** le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

**Progetti ammessi a finanziamento:** Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

**Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:** Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.

Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
- Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

## SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento sul sito Regione Veneto, quesiti di ordine generale

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-aggiornamento-sul-sito-regione-veneto-quesiti-di-ordine-generale/

*Fonte https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro*

La Regione Veneto ha messo a disposizione sul proprio sito nella pagina dedicata alla Sicurezza sul lavoro un aggiornamento della sezione "Quesiti di ordine generale" nella quale vengono inserite le risposte, condivise dai singoli ambiti territoriali, a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si precisa che l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le risposte presenti sono le seguenti:

- 2019-001 Obbligo sorveglianza sanitaria Medici in LP
- 2018-001 Formazione per RSPP e socio-lavoratore
- 2018-002 Oneri copia attestati formazione
- 2018-003 Drug test collaudatori

**SICUREZZA LAVORO - Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, edizione gennaio 2020**
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-testo-unico-sulla-salute-e-sulla-sicurezza-sul-lavoro-edizione-gennaio-2020/

*Fonte www.ispettorato.gov.it*

Reso disponibile on line dal Ministero del Lavoro sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la versione aggiornata del D.lgs. n. 81/2008 "REV. GENNAIO 2020".

Le novità inserite in questa versione sono le seguenti:
vengono inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
viene sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
viene sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
è stata aggiunta la lettera a-bis all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
è stato inserito l'art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.

Consulta il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – rev gennaio 2020

## NEWS AREA TECNICA

**COSMETICI – Aggiornamento normativa**
https://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-7/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 324 serie L del 13.12.2019 l'avviso di Rettifica del regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del 28 novembre 2019).

Il provvedimento dispone, a fronte degli errori riportati nel relativo testo, la sostituzione degli allegati I e II del Regolamento che ha modificato, nella normativa comunitaria che disciplina la produzione dei prodotti cosmetici, l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici;
delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti;
dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici.

**FGAS – Sistema sanzionatorio, D.Lgs. 163/2019**
https://www.apiverona.it/fgas-sistema-sanzionatorio-d-lgs-1632019/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 il D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 recante la "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.".* Detto provvedimento, in vigore dal 17 gennaio 2020, introduce le nuove sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di gas fluorurati a effetto serra. Si segnalano le novità più significative:

aggiornamento delle sanzioni previste

- per gli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che non rispettano le disposizioni previste;
- nei confronti delle imprese impiantiste che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
- nei confronti delle persone che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
- per chiunque immette in commercio prodotti apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recanti l'etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
- per chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi relativi alle prescrizioni d'uso dell'esafluoruro di zolfo o dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 nelle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente;

individuazione di specifiche sanzioni

- per gli operatori che non rispettano le disposizioni previste, per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente;
- per le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato;
- per le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali senza aver acquisito la prescritta dichiarazione dell'acquirente; senza inserire nella Banca Dati delle apparecchiature le informazioni previste;
- per chiunque immette in commercio prodotti, apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recante l'etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
- **per la mancata registrazione, da parte delle imprese o delle persone certificate, delle informazioni relative all'installazione, al controllo delle perdite, alla manutenzione o alla riparazione e allo smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra nella banca dati delle apparecchiature**;
- per l'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato;
- per le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o a imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, senza poi inserire nella Banca Dati dei gas fluorurati le informazioni previste;
- per gli Organismi di certificazione che non rispettano le disposizioni previste.
- per la violazione degli obblighi relativi: alla precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi;alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote;all'iscrizione al registro elettronico europeo delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi; in materia di comunicazioni della produzione, dell'importazione, dell'esportazione, dell'uso come materia prima e della distruzione gas fluorurati a effetto serra;

Le attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative in questione, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente, per il tramite del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
I soggetti in questione, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché a procedere al sequestro cautelare di prodotti o delle apparecchiature o delle sostanze.

Il nuovo decreto prevede che all'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente. Il Prefetto dopo aver esaminati gli scritti difensivi eventualmente presentati entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, determina la somma dovuta per l'infrazione commessa e ne ingiunge il relativo pagamento.

Nel caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre anche la confisca amministrativa, ai fini dell'eventuale distruzione, della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. Il nuovo provvedimento stabilisce infine che non trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento della sanzione in misura ridotta (somma risultante più favorevole tra il doppio del minimo fissato o il terzo del massimo) e prevista dalla legge di modifica del sistema penale (ex L.689/1981).

## IMPIANTI ELETTRICI – Banca dati INAIL per le verifiche, DL 162/2019 Milleproroghe

https://www.apiverona.it/impianti-elettrici-banca-dati-inail-per-le-verifiche-dl-1622019-milleproroghe/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019 n. 305 il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica*." Il provvedimento noto come "decreto Milleproroghe", è in vigore dal 31 dicembre u.s., giorno della pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

L'art. 36 "Informatizzazione INAIL" contiene importanti modifiche al DPR 462/2001 per le verifiche degli impianti elettrici. In particolare il comma 1 dell'art. 36 del DL milleproroghe introduce al DPR 462/2011 dopo l'articolo 7 il seguente art. 7-bis recante "**Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe":**
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'art. 4, c. 1, e all'art. 6, c. 1.
3. Per le verifiche di cui all'art. 4, c.1 e art. 6 c. 1, l'organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto ex c. 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'art. 4, c. 4, e all'art. 6, c. 4, applicate dall'organismo che stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal DM del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni.

Si ricorda che la verifica di messa a terra è un controllo periodico obbligatorio previsto dal DPR 462/2001, che richiede a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda di far eseguire la verifica degli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale. Tale verifica è cosa diversa dalle verifiche manutentive sull'efficienza degli impianti, che vengono svolte dai soggetti preposti alla manutenzione degli stessi.

Il DM 37/2008 prevede che l'installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" dell'impianto stesso. Alla messa in servizio dell'impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL, oggi U.O.T. INAIL competente per territorio (in base all'art. 3 del DPR 462/2001 all'INAIL è attribuito il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici).

Successivamente il datore di lavoro deve provvedere affinché l'impianto sia sottoposto a verifica periodica secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 462/2001 e dal D.Lgs. 81/08. I datori di lavoro hanno due opzioni: richiedere la verifica periodica all'Unità Operativa Ingegneria del Dipartimento Provinciale ASL territorialmente competente oppure rivolgersi ad un "Organismo abilitato" individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la Direttiva dell'11 marzo 2002

Si ricorda, infine, che dal 27 maggio 2019 è attiva la nuova piattaforma CIVA dell'Inail per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

## MARCATURA CE - Lavatrici, aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/marcatura-ce-lavatrici-aggiornamento-normativa/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti provvedimenti:

**Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2023** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010. Il provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico.

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2014** che integra il regolamento (UE) 2017/1369 per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione. Vengono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea apparecchi – EPREL.

## MARCATURA CE – Apparecchi di refrigerazione, progettazione ecocompatibile

https://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-di-refrigerazione-progettazione-ecocompatibile/

**Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12. 2019 il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2024 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con tale provvedimento, in vigore dal 25.12.2019, vengono previste specifiche disposizioni per la progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita, ai sensi delle Direttiva che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Al fine di diminuire il consumo energetico a seguito dell'impiego degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita, dal 1° marzo 2021 è previsto l'obbligo di dover adottare le specifiche di progettazione ecocompatibile previste per detti prodotti, ai fini dell'apposizione della marcatura CE.

**Apparecchi di refrigerazione**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2019 che integra il regolamento (UE) che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione. Con tale provvedimento vengono sostituite le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

## MARCATURA CE – Sorgenti luminose, aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/marcatura-ce-sorgenti-luminose-aggiornamento-normativa/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2015** che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione. Sono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° settembre 2021, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle sorgenti luminose. Dal 1° maggio 2021 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPRE.

**Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2020** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione. Sono sostituite le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate (2), ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

**MARCATURA CE - Lavastoviglie, aggiornamento normativa**
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-lavastoviglie-aggiornamento-normativa/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2017** che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione. Vengono definite le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle lavastoviglie per uso domestico. Dal 1° novembre 2020, i prodotti in questione devono essere anche registrati nella banca dati europea apparecchi – EPREL.

**Regolamento UE 1°ottobre 2019 n. 2022** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione. Vengono sostituite le le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

**MARCATURA CE – Display elettronici, aggiornamento normativa**
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-display-elettronici-aggiornamento-normativa/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2013** che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione. Vengono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato dei display elettronici. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL**.**

**Regolamento UE 1°ottobre 2019 n. 2021** che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione. Viene sostituito le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

Inoltre a partire dal 1° marzo 2021, sono abrogate le disposizioni relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche, per i display elettronici, le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico. Saranno disciplinate dai nuovi Regolamenti di progettazione ecocompatibile come segue:

- per i display elettronici, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2021;
- per le lavastoviglie per uso domestico, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2022;
- per le lavatrici per uso domestico e per le lavasciuga biancheria per uso domestico, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2023.

**MARCATURA CE - Apparecchi di refrigerazione, aggiornamento normativa**
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-di-refrigerazione-aggiornamento-normativa/

**Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, Reg. 2019/2018**
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Con tale provvedimento, in vigore dal 25.12.19, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° marzo 2021, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Dal 1° marzo 2021 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL.

Sono soggette ai requisiti di etichettatura e di fornitura delle informazioni di prodotto supplementari, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
Son invece esclusi: gli apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore; i componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua; gli apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l'esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l'esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d'acqua refrigerati; le saladette; i banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l'aria fredda prodotta da un'unità esterna di raffreddamento dell'aria. Sono esclusi gli armadi con sistema remoto e i distributori automatici refrigerati della categoria 6; gli armadi d'angolo; i distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento; i banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie; gli armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo; i frigoriferi cantina e minibar.

**Apparecchi di refrigerazione per uso domestico, Reg. 2019/2016**
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2016 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione

Con tale provvedimento, in vigore dal 5.12.2019, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL. Le misure transitorie prevedono che, dal 25.12.2019 e fino al 28.02.2021, la scheda del prodotto prevista dalla precedente normativa, possa essere messa a disposizione nella banca dati europea apparecchi – EPREL, anziché essere presentata al distributore in formato stampa (salvo che non ne faccia specifica richiesta), la cui applicazione decorre a partire dal 25.12.2019.

**REACH/CLP – Aggiornamento normativa, Reg. Delegato UE 2020/11**
https://www.apiverona.it/reachclp-aggiornamento-normativa-reg-delegato-ue-202011/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 6 serie L del 10.01.2020 il "*Regolamento Delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni* armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria."

Il nuovo provvedimento modifica il Regolamento (UE) 2017/542 (Allegato VIII del Regolamento CLP) e il Regolamento CLP; in particolare si evidenzia che detto Regolamento Delegato, che disciplina le notifiche delle miscele pericolose immesse sul mercato ai sensi dell'Art. 45, conferma la proroga al 31 dicembre 2020 della scadenza delle miscele pericolose immesse sul mercato prevista al 1° gennaio 2020.

Pertanto le aziende che immettono sul mercato miscele pericolose per la salute e/o per pericoli fisici che hanno come destinazione d'uso finale il consumatore, così come le aziende che immettono sul mercato miscele destinate al settore professionale, avranno tempo fino al 31 dicembre p.v. per adeguarsi alle nuove disposizioni.

**SICUREZZA PRODOTTI -Prodotti non conformi: nuovo servizio di segnalazione online CCIAA di Verona**
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotti-prodotti-non-conformi-nuovo-servizio-di-segnalazione-online-cciaa-di-verona/

Disponibile sul sito della Camera di Commercio di Verona un form online perer la segnalazione di prodotti potenzialmente pericolosi o non conformi.
Tramite il form, è possibile comunicare la presenza sul mercato di:

- giocattoli;
- prodotti elettrici;
- Dpi (Dispositivi di protezione individuale) di 1ª categoria (es. occhiali da sole, occhialini da piscina, maschere da sci);
- tessili;
- calzature;
- etichette energetiche,

che presentano non conformità formali (es. assenza di marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana) o possono risultare pericolose per il consumatore finale (es. presenza di punte acuminate nei giocattoli o scarso isolamento e sovratemperature nei prodotti elettrici).

La Camera di Commercio di Verona si riserva di valutare l'effettiva pericolosità/non conformità dei prodotti segnalati prima di attivare il relativo procedimento di verifica ispettiva. L'esito dell'attività di controllo NON verrà comunicato al soggetto segnalante.

Per ulteriori informazioni sull'attività ispettiva in materia di sicurezza prodotti.

# APPROFONDIMENTI

**SICUREZZA LAVORO - Lavori in quota, interventi di primo soccorso in caso di infortunio, scheda INAIL**
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavori-in-quota-interventi-di-primo-soccorso-in-caso-di-infortunio-scheda-inail/

Reso disponibile dall'INAIL sul proprio sito una scheda dedicata al "Il primo soccorso nei lavori in quota". In detta pubblicazione vengono riassunte tutte le misure di pronto intervento nel caso di infortuni gravi da caduta. Fondamentale l'immobilizzazione del paziente, di grande aiuto l'uso del defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare.

Il lavoro in quota o in altezza riguarda tutte le attività lavorative che portano il lavoratore a operare a più di due metri di altezza rispetto al piano stabile (art. 107, d.lgs. 81/2008).
Questo lo espone a importati rischi per la salute e sicurezza. Molti soggetti infortunati potrebbero essere soccorsi efficacemente evitando il sopraggiungere di danni o morte.

E' fondamentale la valutazione del rischio e la formazione degli addetti alle prime cure, oltre all'adozione di dispositivi di protezione. Occorre puntare alla predisposizione di un piano di sicurezza efficace e idoneo per il recupero del lavoratore infortunato, e in una formazione adeguata degli addetti di primo soccorso, addestrati specificamente all'uso di strumenti anticaduta e di altre attrezzature come barelle, tavole spinali, collari cervicali.

Link al documento
Il primo soccorso nei lavori in quota